

Art. 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1** E' costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'Associazione di Promozione Sociale, ente di terzo settore, denominata: "CTA Regionale Valle d'Aosta APS", di seguito indicata come "Associazione", che può essere correttamente identificata anche con la denominazione "CTA-VdA APS".
- 1.2** L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dal CTA APS - Centro Turistico Acli APS, di seguito anche denominata "Associazione Nazionale" - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo settore.
- 1.3** L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari del CTA APS, è riconosciuta ed aggregata al CTA medesimo. In particolare, l'Associazione rappresenta il livello di articolazione territoriale regionale del CTA APS.
- 1.4** L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità), ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.5** L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.
- 1.6** In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi del CTA APS, l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi dell'Associazione Nazionale impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.
- 1.7** L'Associazione, come regolamentata nel presente Statuto, si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – SEDE

- 2.1** L'Associazione ha sede in Piazza Giovanni XXIII, n° 2/A 11100 Aosta
- 2.2** Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3** E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Consiglio Regionale.
- 2.4** L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
- 2.5** L'Associazione ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale

della propria Regione riconosciuta dal Consiglio Nazionale del CTA APS tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza Regionale - soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio Regionale - e saranno conseguentemente inquadrare, sotto ogni profilo, nell'ambito dell' Associazione Regionale.

2.6 La Sede Regionale è riconosciuta dal Consiglio Nazionale CTA su proposta della Presidenza Regionale ACLI APS alla presenza di almeno due Presidenze Provinciali CTA costituite nel territorio della Regione. Ove ricorrano gravi motivi, il Consiglio Nazionale CTA APS, revoca il riconoscimento della Sede Regionale e scioglie il patto aggregativo. In questi casi, le Strutture Provinciali e gli Enti aderenti, sono presi in carico, per l'assistenza necessaria, dalla Sede Nazionale, fino alla ricostituzione di una nuova Sede Regionale.

2.7 La Sede Regionale opera in stretto coordinamento con la Sede Nazionale CTA APS ed assicura, al corpo associativo, l'esercizio dei diritti di democrazia spettanti ai Soci CTA.

Art. 3 – FINALITÀ E DEFINIZIONE GENERALE DELL'OGGETTO

3.1 L'Associazione, unitamente al CTA APS, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove la cultura, la solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale per migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace e la salvaguardia del Creato.

3.2 Nella realizzazione dei suoi compiti, l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio Regionale e Nazionale.

3.3 L'Associazione Regionale, nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali, ha completa autonomia di iniziativa e di attività con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio della propria Regione, ed elabora e sviluppa, al riguardo, una politica ed una azione a livello regionale secondo i principi di cui sopra.

3.4 L'Associazione Regionale esercita, in primo luogo, un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento e di supporto delle Strutture Provinciali CTA APS presenti sul territorio regionale di riferimento, coordinando, ove richiesto, anche la designazione di eventuali rappresentanti presso gli Organi Regionali Acli o delle Associazioni Specifiche, anche al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito provinciale per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ed in generale assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli Associati.

3.5 L'Associazione Regionale, nell'ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazione, anche di natura economica, politica e legislativa per determinare una efficace azione a livello regionale, per supportare l'attività a livello Provinciale e per coadiuvare l'Associazione Nazionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale.

3.6 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l'Associazione, in particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, si inoltre propone – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - di:

- dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le realtà ecclesiali e con le famiglie;
- realizzare esperienze di animazione turistico- culturale - ricreativa di interesse sociale e di servizio sociale;
- promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio;
- favorire l'educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;
- curare la formazione culturale, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali, se riferita a materie d'ambito che costituiscono oggetto di attività dell'Associazione;
- stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
- effettuare raccolte pubbliche di fondi, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017;
- svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o Enti Pubblici attività aventi finalità sociali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.

3.7 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti turistico-culturali, aggregativi e ricreativi dei Soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie del CTA APS, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non.

3.8 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri Associati che di terzi in genere.

3.9 A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

3.10 In tale ambito, l'Associazione privilegia la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti al sistema Acli, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione di sistema, di miglioramento della efficienza e di valorizzazione delle sinergie esistenti.

3.11 L'Associazione svolge le attività menzionate nei precedenti punti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4 e 4 bis relativi allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. lgs. n. 117/2017 e di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

4.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in virtù del ruolo di sviluppo, promozione e coordinamento delle Strutture Provinciali affiliate al CTA APS sul territorio regionale e avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati, promuove e realizza, in via prevalente, attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Costituiscono, nello specifico, principali campi di azione:

Valle d'Aosta

- a. l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5 comma 1, lettera k, del d.lgs. 117/2017;
- b. l'organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
- c. interventi e servizi di turismo eco-sostenibile, che promuovano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto e nella salvaguardia delle condizioni dell'ambiente;
- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; di cui all'art. 5 comma 1, lettera f, del d.lgs. 117/2017;
- e. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; di cui all'art. 5 comma 1, lettera z, del d.lgs. 117/2017;
- f. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;
- h. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017.

4.2 Per lo svolgimento delle predette attività di interesse generale, l'Associazione potrà promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

1. case per ferie, soggiorni, mense, ristoranti, villaggi turistici, campeggi, rifugi, nonché complessi e impianti in località di interesse artistico, montane, marine e termali;
2. servizi di accoglienza ed ospitalità e convenzioni con alberghi, pensioni, ristoranti ed altri servizi turistici e ricreativi;
3. viaggi, gite, visite culturali, vacanze/corsi di studio, pellegrinaggi, crociere, escursioni in Italia e all'Estero;
4. progetti di interscambio giovanile e familiare con paesi dell'Unione Europea e non ed integrazione degli stranieri residenti o domiciliati in Italia, siano essi cittadini dell'Unione Europea od extracomunitari;
5. progetti di integrazione turistica e di interscambio fra le diverse sedi provinciali del CTA APS e delle Acli aps;
6. iniziative di relazione con le istituzioni perché promuovano politiche di turismo sociale e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale e turistica di tutti i cittadini;
7. edizione di bollettini, pubblicazioni e riviste, anche telematiche, riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione;
8. iniziative di sensibilizzazione, di educazione e di formazione nei campi delle attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e Università;
9. attività di formazione e aggiornamento di operatori, animatori, addetti turistici e guide, mediante corsi, convegni, incontri di studio a carattere locale, nazionale ed internazionale;

Valle d'Aosta

10. attività di credito e risparmio turistico per i lavoratori soci ed i loro familiari nelle forme e nei modi più opportuni, in osservanza della normativa vigente in materia, per facilitare la partecipazione alle iniziative turistico-culturali;
11. ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale, ai sensi e nelle modalità previste nel successivo art. 4bis, purché secondaria e strumentale a queste, secondo i criteri ed i limiti di legge, ed istituita con delibera dell'Organo di Presidenza.

Art. 4 bis- ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione – può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza Regionale, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente Statuto.

Art. 4 ter – VOLONTARI

L'Associazione persegue la propria missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti. Il CTA VdA APS accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

L'Associazione può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.

Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l'Associazione Regionale ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima struttura ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione Regionale. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 5 – I SOCI: PROCEDURA DI AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI

5.1 L'Associazione Regionale è una articolazione territoriale dell'Associazione CTA APS conseguentemente, adotta la tessera nazionale quale tessera sociale. I soggetti interessati si associano:

- a) attraverso l'iscrizione presso un'articolazione provinciale, nei termini indicati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle articolazioni territoriali che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci;
- b) direttamente esprimendo la loro adesione all'articolazione territoriale.

5.2 Trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale la partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato. I soci delle strutture di base hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso (Assemblea

Valle d'Aosta

Congressuale) dell'Associazione Provinciale di riferimento conseguentemente al Congresso (Assemblea Congressuale) dell'Associazione CTA APS della Regione territorialmente competente e al Congresso Nazionale dell'Associazione CTA APS.

I soci che aderiscono direttamente all'Associazione Regionale, attraverso apposita Assemblea, eleggono i delegati all'Assemblea Congressuale dell'Associazione Regionale e al Congresso Nazionale dell'Associazione CTA APS. Sono disciplinati meccanismi di rappresentanza, definiti nei relativi regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale CTA, che assicurano il rispetto del principio del voto singolo e dell'uniformità della modalità di rappresentanza dei Soci, salvo le deroghe espressamente consentite dalla legge.

5.3 La domanda di ammissione a Socio dell'articolazione territoriale, di cui al precedente n. 5.1, lett. b), deve essere presentata alla Presidenza secondo le modalità da essa stabilite e secondo le indicazioni eventualmente fornite dagli Organi della Struttura Nazionale, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

La Presidenza delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di Associazione, l'Organo Amministrativo può delegare il Legale Rappresentante *pro-tempore* dell'Associazione, o altro componente l'Organismo Esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi.

La decisione del delegato è soggetta a ratifica dell'Organo Amministrativo entro 10 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato.

L'esito negativo della determinazione o della ratifica sarà comunicato per iscritto all'associando, entro il termine di 10 giorni, con le relative motivazioni. La quota associativa versata dovrà essere tempestivamente restituita.

Il mantenimento dello status di associato opera con il versamento della quota associativa prevista per l'anno sociale di riferimento.

5.4 La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni, decadenza (nel caso che, senza giustificato motivo, il socio non partecipi alle iniziative promosse dall'Associazione e non versi la quota annuale nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di tesseramento emanato dalla Presidenza Nazionale) ed espulsione (nel caso il socio attui comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione). Gli esercenti la patria potestà dei soci minorenni esercitano il diritto di elettorato attivo per conto dei minori.

5.5 Ad ogni effetto si riporta quanto segue:

- a) è esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;
- b) non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
- c) la quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile;
- d) l'Associazione Regionale adotta la tessera nazionale.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Sono Organi dell'Associazione Regionale:

- a. il Congresso Regionale;
- b. il Consiglio Regionale;
- c. la Presidenza Regionale;
- d. l'Organo di Controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017;

e. l'Organo di Revisione Legale dei Conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

6.2 In relazione agli Organi Sociali, l'Associazione Regionale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale del CTA APS in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla "Nomina Incaricati", allo "Scioglimento Presidenze" allo "Scioglimento Consiglio", "Nomina Commissario", nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere – anche tra gli organi di cui all'art. 6.1. che precede - la "Convenzione di Arbitrato".

6.3 Le riunioni degli Organi (ad esclusione del Congresso) possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

- rendere noti ai partecipanti i diversi punti all'Ordine del Giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;
- permettere al Presidente dell'Organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza.

Art. 7 – CONGRESSO REGIONALE

7.1 Il Congresso Regionale è costituito:

- con diritto di parola e di voto:
 - a. dai Presidenti Provinciali CTA APS;
 - b. dai Delegati eletti dai Congressi Provinciali in base al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale CTA.
 - c. dai Delegati che aderiscono direttamente all'Associazione Regionale, in base al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale CTA.
- con solo diritto di parola :
 - a. dai componenti il Consiglio Regionale uscente, dai componenti gli Organi Nazionali CTA APS residenti in Regione;
 - b. dai rappresentanti della Presidenza Regionale ACLI aps.

7.2 I delegati al Congresso Regionale possono trasferire i loro poteri a un delegato della stessa Provincia.

7.3 Il Congresso Regionale è convocato dalla Presidenza Regionale:

- a. in via ordinaria alla scadenza del mandato;
- b. in via straordinaria qualora lo richiedano un terzo dei componenti la Presidenza Regionale, con diritto di voto, o il Consiglio Nazionale CTA APS.

7.4 Il Congresso Regionale:

- a. esamina l'attività svolta;
- b. fissa gli orientamenti generali per l'attività da svolgere sul territorio regionale, sulla base degli indirizzi della Sede Nazionale CTA APS;
- c. elegge:
 - da 7 a 15 componenti del Consiglio Regionale;
 - i Delegati al Congresso Nazionale, in base al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale CTA APS;
 - i componenti l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti;

- d. delibera sulle modifiche dello Statuto, salvo si tratti di modifiche sopravvenute imposte dalla Normativa, nel qual caso provvede l'Organo di Amministrazione, fatta salva la ratifica del Congresso Nazionale CTA APS;
- e. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale CTA APS;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

7.5 Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso Regionale siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.

7.6 In caso di adeguamenti, dovuti a modifiche di legge, dello statuto nazionale o dei regolamenti, le competenze in materia di modifiche ed adeguamenti statutari sono demandati al Consiglio Regionale.

7.7 Le deliberazioni del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale, di cui all'articolo seguente, sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo Organo, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione e annotato nei libri di cui all'art. 13 bis.

7.8 Fermo quanto previsto dal presente statuto, in relazione all'attività del Congresso Regionale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Art. 8 – CONSIGLIO REGIONALE

8.1 Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto, dai membri eletti dal Congresso Regionale.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, con diritto di parola, i componenti l'Organo di Controllo e, nelle sessioni di lavoro relative all'esame ed approvazione del Bilancio, il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

8.2 Il Consiglio Regionale è convocato, dalla Presidenza Regionale, almeno una volta l'anno. Per la sessione dei lavori di primo insediamento, ove non abbia provveduto il Congresso Regionale, è convocato dal componente più anziano eletto dal Congresso Regionale.

8.3 Sono attribuzioni del Consiglio Regionale:

- a. l'elezione della Presidenza Regionale;
- b. la convocazione della Presidenza Regionale di primo insediamento;
- c. l'approvazione del progetto di Bilancio o del Rendiconto per cassa presentati dalla Presidenza Regionale e degli eventuali allegati;
- d. l'approvazione dei dati sul tesseramento annuale;
- e. la ratifica dei Regolamenti interni.

8.4 Fermo restando quanto previsto dal presente statuto, in relazione all'attività del Consiglio Regionale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di

comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Art. 9 – PRESIDENZA REGIONALE

- 9.1** La Presidenza Regionale è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed composta dai componenti eletti dal Consiglio Regionale CTA APS e dal Presidente Regionale delle ACLI aps o suo delegato.
- 9.2** La Presidenza Regionale dirige le attività del CTA APS nell'ambito della Regione ed opera in base agli indirizzi del Congresso e del Consiglio Regionale che ne è espressione, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio Regionale CTA e degli Organi Nazionali.
- 9.3** La Presidenza Regionale:
- elegge, tra i componenti eletti dal Consiglio, il Presidente Regionale e, su sua proposta, il Vicepresidente ed i Responsabili all'Organizzazione, dell'Amministrazione ed altri eventuali incarichi utili all'attuazione del programma;
 - dirige le attività del CTA APS nell'ambito della Regione ed opera in base agli indirizzi del Congresso;
 - verifica annualmente, i risultati del tesseramento;
 - coordina le attività delle Presidenze Provinciali CTA;
 - cura i rapporti con le altre Associazioni di settore e con gli Organi Pubblici;
 - stipula e approva convenzioni con altri Organi;
 - propone, alla Presidenza Nazionale CTA APS, la costituzione delle sedi Provinciali in Regione;
 - esprime parere, alla Presidenza Nazionale CTA, nei casi ritenesse d'intervenire nei confronti dei Presidenti Provinciali che fossero venuti meno alle indicazioni statutarie;
 - svolge ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Struttura non espressamente attribuita dallo Statuto ad altro Organo;
 - redige e presenta al Consiglio Regionale il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 - redigere e presenta al Consiglio Regionale il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
 - individua ed attua le attività diverse di cui all'art. 4 bis del presente Statuto.
- 9.4** Partecipano alle riunioni di Presidenza Regionale, con diritto di parola, i Presidenti Provinciali CTA non eletti nella Presidenza Regionale.
- 9.5** Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 9.6** Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
- 9.7** Fermo quanto previsto dal presente statuto, in relazione all'attività della Presidenza Regionale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del

successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Art. 10 – PRESIDENTE

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli, a tale titolo:

- firma gli atti formali e, congiuntamente al Responsabile dell'Amministrazione, quelli amministrativi con impegni di spesa;
- convoca e presiede la Presidenza;
- può delegare stabilmente o di volta in volta (in forma scritta) proprie competenze al Vicepresidente o ad altro componente della Presidenza per incarichi specifici.
- In caso di decadenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri, limitatamente all'ordinaria amministrazione, si trasferiscono temporaneamente al Vicepresidente. I dirigenti del CTA APS, a tutti i livelli, sono impegnati ad iscriversi anche alle Acli aps.

10.2 In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento del CTA APS.

Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio Regionale elegge un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

L'Organo di Controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell'art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio Regionale non abbia diversamente deliberato, attraverso l'elezione di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 11 bis.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio Regionale.

Art. 11 bis – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 il Consiglio Regionale elegge un Revisore Legale dei Conti iscritto presso il relativo registro, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 11, comma 2.

Il Revisore Legale dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio Regionale.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

12.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività, previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente, da:

Valle d'Aosta

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Regionale;
- b) dai contributi della Sede Nazionale CTA;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, Nazionali o Internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, in conformità alle finalità istituzionali, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising e, in generale, attività di raccolta fondi, nelle modalità previste dalla normativa vigente
- j) entrate derivanti da Convenzioni;
- k) entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 ed altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.

12.2 L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa ai proventi conseguiti e alle spese sostenute e alle movimentazioni finanziarie e patrimoniali realizzate.

Art. 13 - BILANCIO DI ESERCIZIO

13.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

13.2 Il bilancio di esercizio, predisposto dalla Presidenza Regionale, è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione Regionale e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione è documentato, a cura della Presidenza Regionale, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis.

Se l'Associazione Regionale ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza Regionale può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 13.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.

Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio Regionale convocato per la sua approvazione e può essere consultato da ogni componente.

13.3 Il Consiglio Regionale di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

13.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

13.5 Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in osservanza dei termini di legge.

13.6 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., la Presidenza Regionale predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet o di quello della Rete Associativa Nazionale.

Art. 13 bis – LIBRI SOCIALI

Per ognuno degli Organi dell'Associazione Regionale, sono istituiti e aggiornati i libri sociali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., ossia:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso Regionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Regionale;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza Regionale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione Legale dei Conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per i libri dal n. 2) al n. 6) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I delegati eletti o nominati, ai sensi dei precedenti articoli 5.2 e 7.1, a partecipare al più recente Congresso Regionale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali dell'Associazione Regionale. L'esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio CTA alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso.

Il diritto di esaminare i libri sociali è esteso ai Presidenti delle Sedi Provinciali affiliate al CTA APS successivamente alla data di svolgimento dell'ultimo Congresso Regionale. In questo caso, l'esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell'affiliazione alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso.

Il diritto è esercitato dai legittimati sopra individuati previa richiesta scritta alla Presidenza Regionale, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di Controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.

Per il relativo esame, i libri sono messi a disposizione del solo istante, presso la sede legale della Struttura Regionale, in presenza di un delegato della Presidenza. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro dei verbali del Congresso Regionale.

Art. 14 – SCIoglimento

- 14.1** Il Congresso Regionale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.
- 14.2** In caso di scioglimento il Congresso Regionale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale.
- 14.3** In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell'Associazione Regionale, i beni patrimoniali si trasferiscono alla Sede Nazionale del CTA APS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 14.4** Ove tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione di Promozione Sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 bis – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

Il Consiglio Regionale può deliberare, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale del CTA APS, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Per la deliberazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri Regionali.

Art. 15 – DISPOSIZIONI VARIE

- 15.1** Il Presidente e i componenti della Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alla Presidenza Nazionale.
- 15.2** La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni Regionali. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.
- 15.3** In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza Regionale e del Presidente Regionale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali, salvo l'adozione di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 6.2. che precede.
- 15.4** Gli Amministratori dell'Associazione Regionale che assumano obbligazioni per conto dell'Associazione, ne rispondono personalmente e solidamente in base alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, nei limiti delle deleghe loro conferite, e non impegnano le altre strutture del CTA APS.

Valle d'Aosta

- 15.5** Le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario devono avere la firma congiunta del Responsabile Economico e del Presidente della Sede Regionale CTA APS. Gli impegni economici e gli atti amministrativi del CTA APS devono risultare da apposita delibera.
- 15.6** Di qualsiasi attività che comporti la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall'Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc., la Presidenza Regionale informa preventivamente e obbligatoriamente la Presidenza Nazionale, ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale in materia.
- 15.7** La violazione anche di una delle disposizioni del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi del CTA, conferisce al Consiglio Nazionale del CTA APS la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6.2 che precede.

Art. 16 - NORME FINALI

- 16.1** Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto e Regolamento Nazionale del CTA APS da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del Codice Civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative — anche di carattere Regionale e Comunale - e regolamentari in materia.
- 16.2** Le disposizioni del presente Statuto che si rivelino non compatibili con disciplinari di legge in essere o sopravvenuti, anche in ordine al riconoscimento (o al mancato riconoscimento) dello status di Associazione di Promozione Sociale o di rete, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sono modificabili con delibera del Consiglio Regionale.

Aosta lì 9 Ottobre 2020

Centro Turistico Acli Valle d'Aosta

Il Presidente

Alfredo Massai

IL PRESIDENTE

16 OTT. 2020
Reigistrato ad AOSTA al n° 1063
serie III Esatti Euro
(€)



Centro Turistico ACLI VDA
Piazza Giovanni XXIII, 2A - 11100 AOSTA(AO)
Partita Iva: 01128420070
Tel: 0165 1825490 - Cell: 349 3588094
email: cta.vda@libero.it

Almonai

Centro Turistico ACLI VDA

Piazza Giovanni XXIII, 2A - 11100 AOSTA(AO) Tel. 0165 1825490 Cell. 349 3588094 E-mail:

cta.vda@libero.it Pec : cta.vdaec.it Codice SDI = KRRH6B9

Web: <http://www.ctavda.it> — Facebook: CTA-Valle d'Aosta — Skype: CTA Valle d'Aosta

Partita Iva: 01128420070 -Codice Fisc.: 91048630072 BCC Valdostana IT45U0858701211000110112721

Apertura pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o su appuntamento